



R.G. C.S.A.: 04/2021

Sent. N. : 04/2021

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Rossana Muolo

Componente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sul reclamo presentato da ASD Nuovo Grifone, nella persona del Presidente Antonello Testi, avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 08.07.2021

Premesso che

- 1) In data 13.07.2021, la ASD Grifone presentava reclamo avverso la revoca della sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 07.07.2021 che aveva comminato la squalifica di un mese, dal 09.07.2021 al 09.08.2021, agli atleti della C.B. Casalvieri Ianni Piergiorgio, Tamburrini Michele, Petitta Antonio e Petitta Marco ex art. 61 comma 5 lettera B del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- 2) il Giudice Sportivo Nazionale aveva ridotto la sanzione a semplice diffida formale in quanto gli atleti avevano prodotto adeguata documentazione da cui risultava che nella stessa giornata erano impegnati in un incontro di campionato federale;
- 3) nel reclamo la ASD Nuovo Grifone chiedeva che venisse innanzitutto riconfermata l'iniziale squalifica di un mese a carico dei quattro atleti eppoi che fosse disposta conseguente penalizzazione a carico della società C.B. Casalvieri, per responsabilità oggettiva, per aver

schierato nella giornata di campionato giocatori inseriti nelle finali di altra manifestazione pur avendo il numero minimo di giocatori per partecipare all'incontro;

4) letti gli atti la scrivente Corte, con ordinanza del 27.07.2021, chiamava in giudizio la società Casalvieri e disponeva l'audizione dei quattro atleti, fissando allo scopo udienza al 30.07.2021. In data 29.07.2021 la C.B. Casalvieri inviava alla segreteria memoria difensiva a mezzo dell'avvocato Danilo Iafrate, nella quale veniva chiesto il rigetto del reclamo della ASD Nuova Grifone per carenza di legittimazione attiva, con conseguente conferma della decisione di primo grado.

All'udienza del 30.07.2021, tenutasi da remoto a mezzo della piattaforma zoom, l'atleta Ianni Piergiorgio, parlando a nome degli altri tre compagni di squadra, riferiva che il consigliere Marco Petitta nella mattinata del 26.06.2021 aveva informato la società ASD La Pineta, organizzatrice del trofeo città di Avezzano, che i quattro giocatori dovevano essere espunti dalla lista dei partecipanti alla gara in quanto la società temeva di non avere il numero minimo di atleti per partecipare alla gara di campionato la stessa sera del 26.06.2021.

Il Presidente della reclamante Nuovo Grifone, sulla base del fatto che dei quattro giocatori della Casalvieri che non si erano presentati in campo alle fasi finali del trofeo città di Avezzano, benché inseriti in lista, due avevano invece giocato in campionato, ribadiva la richiesta di squalificare nuovamente i quattro atleti in questione per un mese, con conseguente penalizzazione in campionato della Casalvieri per responsabilità oggettiva.

Il Presidente della C.B. Casalvieri spiegava alla Corte di essere stato costretto a convocare per la gara di campionato gli atleti Ianni Piergiorgio e Petitta Marco in quanto la mattina del 26.06.2021, non potendo convocare altri atleti di 2° e 3° categoria perché avevano già partecipato a gare dei loro campionati, aveva certezza della presenza di soli tre giocatori in quanto il quarto, Randolfi Santino, non gli aveva assicurato la sua presenza alla gara della sera.

L'avv. Danilo Iafrate ribadiva la mancanza di interesse a ricorrere della reclamante e si riportava al proprio scritto difensivo chiedendone l'integrale accoglimento.

Sentite le parti il collegio tratteneva in decisione.

Motivi

Il ricorso della ASD Nuovo Grifone è infondato e viene conseguentemente rigettato.

La scrivente Corte ritiene, infatti, che la suddetta reclamante sia priva di interesse a ricorrere, inteso quale "utilità concreta" che il reclamante vorrebbe ottenere dall'accoglimento del ricorso, dal momento che l'eventuale accertamento di responsabilità, tanto dei quattro atleti che della loro società di appartenenza C.B. Casalvieri, non si sarebbe mai potuto rispecchia-

re in una decisione con effetti sul risultato della gara di campionato giocata dalla Casalvieri contro la società Sanità Alatri e quindi sulle graduatorie finali del campionato stesso.

In altre parole nessuna penalizzazione è ipotizzabile a danno della Casalvieri in campionato, unico ambito di interesse della società reclamante, a fronte di un comportamento, proprio o dei propri atleti, eventualmente giudicato come irregolare, tenuto in altra competizione.

La questione assorbe tutte le altre ed impedisce alla Corte, pertanto, di entrare nel merito.

La Corte, tuttavia, manda gli atti alla Procura Federale perché appuri l'esistenza o meno di profili di responsabilità sportiva a carico della società G.B. Casalvieri per i fatti di causa ai sensi dell'art. 61 co. 7 lettera B, ovvero di altra disposizione prevista nel RGD.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo presentato da ASD Nuovo Grifone e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 08.07.2021.

Manda gli atti alla Procura Federale per i motivi sopra espressi.

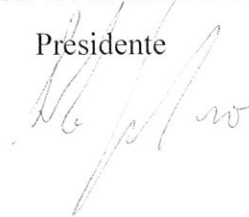
Si trasmette la decisione alla Segreteria per i provvedimenti del caso.

Roma, 30.07.2021

La Corte Federale D'Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente estensore



Avv. Rossana Muolo

